



REGIONE TOSCANA  
Consiglio Regionale

Firenze, 12 febbraio 2020

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

12 FEB. 2020

N. 2114 / 26

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA  
LEGISLATURA

PDL N. 440

Al Presidente del  
Consiglio regionale della Toscana

**OGG: Proposta di Legge**

**“Disposizioni concernenti i criteri prioritari di selezione del personale –  
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di  
organizzazione e ordinamento del personale)”**

Di Iniziativa dei Consiglieri:

Paolo Sarti

Tommaso Fattori

SERENA SPINELLI

DOMENICA ROSSI

IRENE CALZATI

LEONARDO MARINI

PAULINA NARDINI

PAOLO MARCHESE

Melli

## **SOMMARIO**

**Preambolo**

**Articolo 1 - Modifiche all'articolo 49 bis l.r. n.1 del 2009 "Criteri prioritari di selezione del personale"**

**Relazione illustrativa**

## **Preambolo**

### **Il Consiglio regionale**

Visto l'art. 117, comma 3 della Costituzione;

Visti gli articoli 52 e 53 e il Titolo II dello Statuto della Regione Toscana;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche."

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)"

### **Considerato**

la necessità di valorizzare maggiormente l'esperienza e la competenza acquisita dal personale di supporto ai gruppi ed agli organismi politici del Consiglio regionale, sui quali la Regione Toscana ha peraltro investito in termini di formazione;

la necessità di chiarire più nel dettaglio alcune formulazioni della legge oggetto di modifica ed in particolare il riferimento al periodo di servizio del personale a cui si intende dare possibilità di continuità lavorativa all'interno delle strutture regionali;

### **Approva la seguente legge:**

#### **Articolo 1 - Modifiche all'articolo 49 bis l.r. n.1 del 2009 "Criteri prioritari di selezione del personale"**

L'articolo 49 bis della legge regionale n.1 del 2009 è sostituito dal seguente:

"1. Il personale assegnato alle segreterie dei gruppi consiliari ed agli altri uffici di supporto di cui all'articolo 49, commi 1 e 2 è individuato, per una quota non inferiore al 50 per cento del finanziamento a loro disposizione ai sensi dell'articolo 49, comma 4 bis, e della normativa statale ivi richiamata, con le modalità di cui al presente articolo, tra il personale che ha prestato servizio presso uffici di segreteria di gruppi consiliari o altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale nel corso della legislatura precedente o di quella vigente.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, tramite gli uffici consiliari, cura la formazione e il successivo aggiornamento di un elenco del personale che ha prestato servizio presso le strutture indicate al comma 1 nel corso della legislatura vigente."

3. L'elenco reca per ogni nominativo:

a) dati anagrafici;

b) titoli di studio;

c) anzianità di servizio maturata presso le segreterie dei gruppi e degli organismi politici consiliari;

d) qualifiche ricoperte nel corso del servizio svolto;

e) ulteriori esperienze lavorative;

f) ogni altro utile elemento curriculare documentato dall'interessato.

4. I gruppi e gli organismi politici consiliari individuano il personale delle proprie segreterie all'interno dell'elenco di cui al comma 3 procedendo alla loro valutazione anche tramite colloquio, in ordine decrescente di anzianità di servizio."

## **Relazione illustrativa**

La presente proposta di legge si inquadra nell'ottica generale di valorizzare l'esperienza e la competenza del personale presente all'interno delle strutture del Consiglio regionale, sul quale la Regione stessa ha investito anche in termini di formazione.

In questo senso, la modifica intende:

- specificare che il personale di supporto agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari o di altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale viene individuato tra coloro che abbiano prestato servizio all'interno degli stessi nel corso della legislatura precedente o di quella vigente;
- aumentare la quota di finanziamento riferito al personale a supporto dei gruppi e degli organismi politici consiliari ad una quota del 50% anziché del 40%;
- dare priorità al criterio dell'anzianità di servizio al momento della valutazione e dell'individuazione del personale a supporto degli uffici di segreteria dei gruppi consiliari o degli altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale.

La presente proposta di legge non comporta alcun onere aggiuntivo per le risorse regionali.

Art.1 Opera una modifica del comma 1 dell'art.49 bis al fine innanzitutto di specificare il periodo di servizio utile al personale di supporto agli uffici di segreteria dei gruppi consiliari o di altri uffici di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale per essere ricompreso nell'elenco di cui al comma 2 dello stesso articolo. Allo stesso comma si procede altresì ad aumentare la quota di finanziamento che ciascun gruppo consiliare dovrà coprire con personale riferito allo stesso elenco portandola dal 40 al 50 %.

Infine, con la modifica del comma 4, viene rafforzata la priorità data al criterio dell'anzianità di servizio nell'individuazione del personale da assegnare alle segreterie dei gruppi consiliari ed agli altri uffici di supporto di cui ai commi 1 e 2 dell'art.49 l.r. n.1/2009. A tal fine, tali soggetti dovranno procedere ad una valutazione procedendo in ordine decrescente rispetto all'anzianità acquisita, anche tramite singoli colloqui..

## Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: GRUPPO CONSILIARE SI TOSCANA A SINISTRA  
 (indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc) + CONSIGLIEM

Tipologia del provvedimento: PROPOSTA DI LEGGE  
 (legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CRITERI  
PRIORITARI DI SELEZIONE DEL PERSONALE  
MODIFICHE ALLA L.R. N.1 DEL 2008 (TESTO UNICO IN  
PIATTELLA DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEL PERSONALE)  
 (indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

## I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

**1. RISORSE PUBBLICHE**

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

 SI

 NO

1.a1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

**FORSE**

(specificare dubbi):

---

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

• 1.b. Risorse imputabili all'autorità pubblica

**SI**

**NO**

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare):

---

---

---

**FORSE**

(specificare dubbi):

---

---

---

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

## 2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_)

- area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1** e **2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

### 3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale



Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
  - abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
  - agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
  - differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
  - riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
  - estinzione o riduzione del debito;
  - cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
  - garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
  - prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
  - riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
  - finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
  - partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
  - compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
  - nel caso delle infrastrutture:
    - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
    - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
    - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

**II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.**

**de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

**esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

o indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

**disposizione diretta del Trattato (TFUE)**

o articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

**disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

**Casi di pre notifica**

**Supporto del Distinct Body**

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

\_\_\_\_\_

**Parere del Distinct Body**

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile



